

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII

n. 34

RELAZIONE

**RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA AI FINI
DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI TRASLAZIONE DEL-
L'ONERE DELLA MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA SUI
PREZZI AL CONSUMO NEL SETTORE ENERGETICO E
SUGLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA
16 DELL'ARTICOLO 81 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO
2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

(Anno 2011)

*(Articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

Presentata dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(BORTONI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 dicembre 2011

PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione è predisposta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, e si inserisce nell'ambito dell'attività di vigilanza, affidata all'Autorità, sulla "puntuale osservanza" del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES.

La Relazione costituisce il quarto contributo fornito al Parlamento e rende conto dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2011, con una sintesi delle attività svolte con riferimento agli esercizi 2008-2010.

Nella stessa vengono rappresentati gli esiti, le criticità riscontrate e gli effetti delle novità legislative introdotte dal decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, nonché un'informativa sullo stato del contenzioso.

La Relazione illustra, inoltre, i dati relativi ai periodi di vigilanza dal 2008 ad oggi, e fornisce un quadro analitico dei singoli settori vigilati.

Nelle conclusioni viene esposta una sintesi dei principali contenuti del documento con l'indicazione dei profili di criticità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

PAGINA BIANCA

Indice

LE NOVITÀ LEGISLATIVE

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TRIENNIO 2008-2010

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2008 (2° semestre)

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2009

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2010

I MERCATI VIGILATI

Il settore energia elettrica e gas

Il settore petrolifero

GLI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA ED I RISVOLTI DI CARATTERE FISCALE DELLA VIGILANZA

CONTENZIOSO

Sui poteri dell'Autorità e sul metodo adottato nelle analisi di primo livello

Sul metodo adottato nelle analisi di secondo livello

Su altri profili dell'articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge n. 112/08

CONCLUSIONI



PAGINA BIANCA

LE NOVITÀ LEGISLATIVE

L'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148), recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di addizionale IRES.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono per i periodi d'imposta 2011-2013:

- l'incremento dell'addizionale IRES di 4 punti percentuali (dal 6,5% al 10,5%)¹;
- l'introduzione di nuove soglie per l'assoggettamento all'addizionale IRES (riduzione del volume di ricavi da 25 a 10 milioni di euro e introduzione di un reddito imponibile superiore a un milione di euro);
- l'applicazione della maggiorazione d'imposta, oltre che al settore petrolifero² e ai settori della produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e del gas, anche ai settori della trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica ed a quelli del trasporto e distribuzione del gas naturale;
- l'assoggettamento all'addizionale delle società che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica o eolica (esentate dalle precedenti disposizioni).

Alcune osservazioni circa i possibili effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di legge sono state formulate dall'Autorità nella Segnalazione al Parlamento del 26 agosto 2011 (PAS 16/113).

Nella stessa è stato evidenziato il mutamento della *ratio* sottesa all'incremento dell'addizionale IRES. In particolare, mentre nelle precedenti disposizioni si perseguiva lo scopo di colpire gli extraprofiti conseguiti dalle imprese del settore energetico in una situazione di particolare congiuntura dei prezzi del settore petrolifero (prezzi del barile superiori a 130 \$), l'attuale intervento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione finanziaria perseguiti dal decreto-legge n. 138/11.

L'Autorità ha individuato due elementi di criticità che potrebbero derivare dalle nuove previsioni normative.

¹ Gli incrementi dell'addizionale IRES stabiliti a partire dal 2008 (5,5% di cui al decreto-legge n. 112/08, 1,0% di cui alla Legge n. 99/09, 4,0% di cui al decreto-legge n. 138/11), costituiscono maggiorazioni della preesistente aliquota IRES del 27,5% (precedentemente ridotta del 5,5% ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244). Pertanto, a seguito del decreto-legge n. 138/11, l'imposta sul reddito delle società è passata:

- dal 34 al 38% per le società già incluse nelle disposizioni del decreto-legge n. 112/08;
- dal 27,5 al 38% per quelle di nuova inclusione.

² Inteso come ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

³ Segnalazione 26 agosto 2011, PAS 16/11, recante *“Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo in ordine ad alcuni effetti dell'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 nei settori dell'energia.”*



Da un lato, l'estensione della maggiorazione d'imposta alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbe comportare una riduzione della propensione all'investimento in un settore di grande rilevanza per la gestione delle problematiche ambientali e la crescita sostenibile dell'economia.

Dall'altro, l'applicazione della maggiorazione d'imposta ai servizi a rete di energia elettrica e gas, attività soggette a regolazione tariffaria e, quindi, a prezzi amministrati, comporterebbe una riduzione della remunerazione degli investimenti riconosciuta dalla stessa Autorità all'interno delle tariffe applicate; viceversa, preservare l'attuale equilibrio economico - finanziario delle imprese, richiede un incremento delle tariffe che, paradossalmente, trasferirebbe sui consumatori finali, attraverso la regolazione tariffaria, il maggior onere d'imposta.

Tutto ciò in un contesto nel quale, al contrario, sarebbe necessario favorire gli investimenti per l'opportuno potenziamento delle infrastrutture esistenti, quale condizione essenziale per conseguire lo sviluppo del mercato e delle stesse fonti rinnovabili e limitare l'aumento delle tariffe a carico dei consumatori.

Dal punto di vista operativo, le nuove disposizioni modificano in modo rilevante la platea degli operatori assoggettati alla maggiorazione IRES; pertanto, è stato necessario ridefinire l'insieme dei soggetti vigilati. La tempestiva implementazione del sistema informativo predisposto dall'Autorità ha già consentito ai nuovi operatori di trasmettere i dati richiesti ai fini della vigilanza, anche se la puntuale individuazione della platea dei nuovi soggetti vigilati, le cui dichiarazioni fiscali relative all'esercizio 2010 sono state comunicate per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 settembre 2011, sarà possibile solo a seguito dell'aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by 'B' and 'SP'.

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TRIENNIO 2008-2010

Si riporta di seguito un resoconto sintetico dell'attività svolta nel triennio 2008-2010 con riferimento ad ogni singolo periodo di vigilanza. È opportuno ricordare che il compito affidato all'Autorità è legato alle tempistiche relative agli adempimenti di tipo fiscale. Pertanto, l'attività di vigilanza è condizionata nei tempi dalle suddette scadenze, le quali comportano il differimento, di oltre un anno, delle verifiche sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta.

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2008 (2° semestre)

L'attività di vigilanza relativa al periodo 2008 ha preso in esame i dati contabili di **525** operatori, di cui 251 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 274 a quello petrolifero.

Le verifiche di primo e secondo livello⁴ hanno riguardato le informazioni contabili relative al periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 (26 giugno 2008), ovvero il 2° semestre 2008, rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente (Figura 1).

Dalle verifiche di primo livello, eseguite sui dati contabili dei soggetti vigilati, è emersa la seguente situazione:

- per **172** operatori, di cui 59 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 113 a quello petrolifero, è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi;
- per **189** operatori, di cui 100 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 89 a quello petrolifero, non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive ma attribuibili all'effetto quantità, vds. pag. 13);
- i restanti **164** operatori, di cui 79 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 85 a quello petrolifero, rappresentano soggetti che non hanno prodotto reddito imponibile ai fini IRES, oppure hanno operato in regime di tutela, oppure sono stati interessati da

⁴ In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 l'Autorità, con le deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, ha adottato un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro.

Mediante l'indicatore di primo livello si identificano le imprese che dopo l'introduzione della maggiorazione IRES, abbiano conseguito una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale legata alla dinamica dei prezzi, che costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente della eventuale traslazione.

L'analisi di secondo livello prevede l'avvio di un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione, nei confronti degli operatori:

- che non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 o dalla deliberazione VIS 133/09 o che, pur dando corso agli adempimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi;
- le cui motivazioni (trasmesse ai sensi della deliberazione VIS 109/08) non sono state ritenute adeguate.



rilevanti variazioni dell'assetto societario (fusioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda).

Gli approfondimenti svolti nei confronti degli operatori che non avevano adeguatamente giustificato gli scostamenti dell'indicatore di primo livello o che non avevano dato corso agli adempimenti richiesti, hanno portato all'avvio di 32 procedimenti individuali finalizzati all'accertamento del divieto di traslazione. In Tabella 1 si riporta il quadro dei procedimenti avviati e finora conclusi per il periodo di vigilanza 2008. I 23 procedimenti avviati nel 2009 (con riferimento al periodo di vigilanza 2008) si sono conclusi in 9 casi con l'accertamento della traslazione della maggiorazione d'imposta e in 14 casi con l'archiviazione.

Tabella 1 – I procedimenti individuali relativi al periodo di vigilanza 2008

	2008	2009	2010	2011
Procedimenti avviati	-	23	9	-
Procedimenti conclusi	-	-	22	1

La chiusura dei 9 procedimenti avviati nel 2010, completerà, di fatto, le verifiche di accertamento avviate per il periodo di vigilanza 2008.

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2009

L'attività d'indagine relativa al periodo di vigilanza 2009 ha interessato buona parte dell'anno 2011. In particolare, la continua evoluzione degli assetti societari e le dinamiche del mercato energetico hanno prodotto nel 2009 un ampliamento della platea dei soggetti vigilati passati da 525 a **552**, di cui 251 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 301 al settore petrolifero.

Analogamente al precedente periodo di analisi, le verifiche di primo livello hanno riguardato le informazioni contabili relative ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 (1° e 2° semestre 2009) rispetto ai corrispondenti periodi (1° semestre 2008 e 2° semestre 2007) precedenti all'introduzione del decreto stesso (Figura 1).

Nel mese di settembre 2011 sono state ultimate le verifiche di primo livello, dall'analisi dei dati contabili è emersa la seguente situazione:

- per **240** operatori, di cui 105 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 135 a quello petrolifero, è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi;
- per **124** operatori, di cui 58 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 66 a quello petrolifero, non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive ma attribuibili all'effetto quantità, vds. pag. 13);
- i restanti **188** operatori, di cui 87 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 101 a quello petrolifero, rappresentano soggetti che non hanno prodotto reddito imponibile ai fini IRES, oppure hanno operato in regime di tutela, oppure sono stati interessati da

rilevanti variazioni dell'assetto societario (fusioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda).

Per i casi in cui è stata riscontrata una variazione positiva dell'indicatore di primo livello, gli Uffici dell'Autorità stanno predisponendo le richieste di motivazioni; attualmente si è proceduto all'invio di 55 richieste.

Le risposte finora pervenute, sono state esaminate dagli Uffici che ne hanno valutato l'adeguatezza. Tuttavia, per gli operatori che non hanno fornito adeguate motivazioni alle risultanze delle analisi di primo livello, non sono stati previsti seguiti (apertura di un procedimento individuale), stante l'incertezza derivante dall'assenza di pronunce definitive del giudice amministrativo sulla correttezza della metodologia utilizzata nelle analisi di secondo livello.

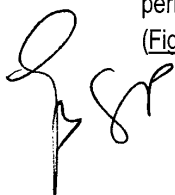
Infine, nei confronti di 33 operatori che non hanno dato corso agli adempimenti previsti per l'anno 2009, l'Autorità ha adottato, con deliberazione del 3 novembre 2011, VIS 100/11⁵, un provvedimento di intimazione ad adempiere finalizzato all'acquisizione delle informazioni richieste ai sensi della deliberazione VIS 109/08⁶ e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie.

Attività di vigilanza relativa all'esercizio 2010

Negli ultimi mesi del 2011 sono state avviate le analisi di primo livello sui dati contabili relativi all'esercizio 2010. Gli operatori vigilati sono risultati 551, di cui 248 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 303 a quello petrolifero.

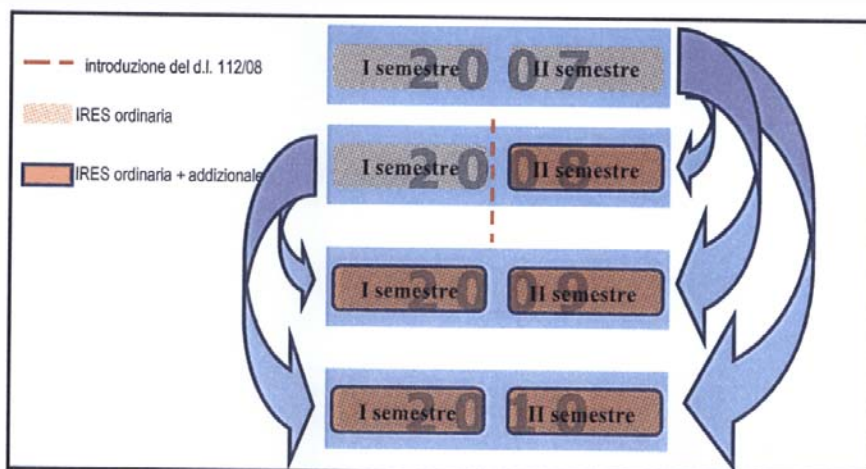
L'attività finora condotta ha riguardato il censimento degli operatori vigilati e l'esame preliminare dei dati contabili trasmessi dalle singole imprese al fine di valutarne la qualità e la completezza. È stata, inoltre, avviata l'attività di validazione dei dati contabili trasmessi propedeutica alla conclusione delle analisi di primo livello.

Le verifiche di primo livello, riguarderanno le informazioni contabili relative ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 (1° e 2° semestre 2010) rispetto ai corrispondenti periodi (1° semestre 2008 e 2° semestre 2007) precedenti all'introduzione del decreto stesso (Figura 1).



⁵ Deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08, recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133".

⁶ Deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08, recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133".

Figura 1 – Confronti semestrali dei dati contabili

Nota: Per gli operatori già soggetti a vigilanza ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, l'analisi dei dati contabili prevede il confronto dei semestri oggetto della vigilanza con i corrispondenti semestri (base) precedenti all'entrata in vigore del divieto di traslazione (2° semestre 2007 e 1° semestre 2008). I semestri base sono assunti come parametro di confronto al fine di valutare eventuali mutamenti nel comportamento economico posto in essere dall'operatore vigilato, dopo l'introduzione del divieto di traslazione (art. 4, comma 3, della deliberazione VIS 109/08).

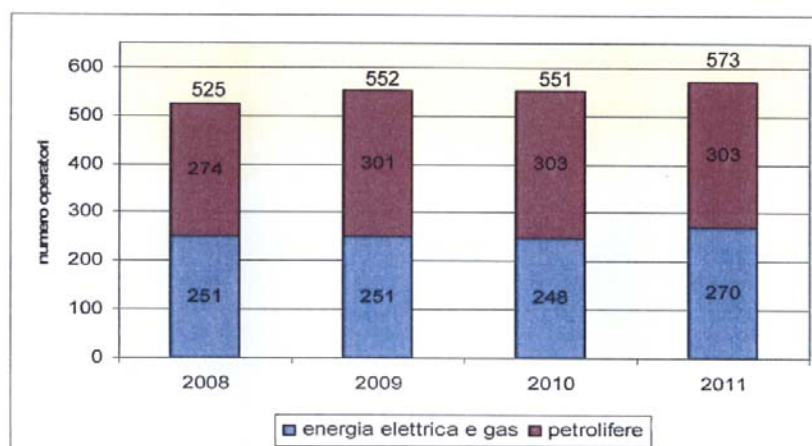
Analogamente, per gli operatori ai quali è applicata per la prima volta l'addizionale IRES ai sensi del decreto-legge n. 138/2011, verrà utilizzato l'esercizio 2010 come periodo base dei confronti semestrali.

[Firma]

I MERCATI VIGILATI

Dal 2008 al 2011 si è osservata una tendenziale crescita del numero dei soggetti vigilati (Figura 2). Nel 2009 l'incremento ha riguardato esclusivamente il settore petrolifero, mentre nel 2010 l'ulteriore aumento del numero degli operatori assoggettati all'addizionale IRES è stato compensato da una significativa serie di aggregazioni societarie (fusioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda) per l'intero comparto energetico, mantenendo stabile il numero complessivo dei soggetti vigilati.

Figura 2 – Numero degli operatori sottoposti alla vigilanza Robin Hood Tax



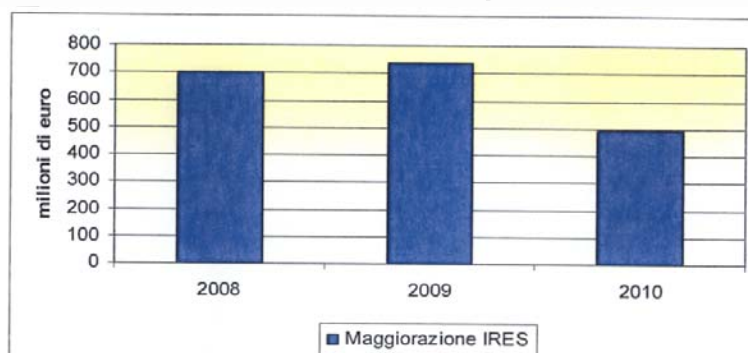
Nota: i dati riferiti al 2010 devono considerarsi provvisori, mentre i dati 2011 rappresentano una stima conservativa degli operatori sottoposti a vigilanza in base alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 138/2011.

Dalle informazioni a disposizione si presume che l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2011 abbia prodotto un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione IRES per l'anno 2011. Pertanto, il numero degli operatori vigilati è destinato a crescere anche al netto delle società che non hanno superato la nuova soglia di un milione di euro di reddito imponibile.

In relazione all'ammontare della maggiorazione IRES⁷ (Figura 3), si osserva che la stessa si attesta a circa 700 milioni di euro per l'anno 2008 e a circa 740 milioni di euro per il 2009. Per quanto riguarda l'anno 2010, secondo le informazioni finora comunicate dagli operatori, la maggiorazione IRES dovuta risulta pari a circa 495 milioni di euro, indice della minore redditività riscontrata per l'anno 2010, in particolare nel settore petrolifero.

gbr

⁷ Il dato complessivo della maggiorazione IRES dovuta rappresenta la somma degli importi comunicati dagli operatori, laddove non comunicati gli stessi sono stati ricavati, quando disponibili, dagli schemi di bilancio delle società vigilate.

Figura 3 – Maggiorazione IRES dovuta dai soggetti vigilati

Nota: il dato 2010, basato sulle informazioni finora trasmesse dagli operatori vigilati, deve considerarsi provvisorio. Si osserva, inoltre, che per l'anno 2010 la maggiorazione IRES è stata incrementata di un punto percentuale (dal 5,5% al 6,5%) ai sensi dell'art. 56, comma 3, della legge 99/09.

Di seguito si riportano i dati più significativi dell'attività di vigilanza, organizzati secondo una bipartizione settoriale che raggruppa, da un lato, gli operatori del settore energia elettrica e gas e, dall'altro, quelli del settore petrolifero.

Il settore energia elettrica e gas

Questo settore include i soggetti vigilati che operano nella produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale⁸.

Per questi operatori i dati del triennio 2008 – 2010 mostrano una contrazione pari a circa il 18% del volume di ricavi complessivi (Tabella 2). Il deterioramento dei dati di ricavo deve ricondursi alla negativa congiuntura economica nazionale e internazionale che ha caratterizzato l'andamento dei mercati nel primo triennio di vigilanza.

Tabella 2 – Volume di ricavi e maggiorazione IRES del settore energia elettrica e gas (milioni di euro)

	2008	2009	2010
a. Volume di ricavi	185.417	152.640	137.428
b. Maggiorazione IRES	436	460	356
c. Rapporto b/a (%)	0,23%	0,30%	0,26%

Nota: Il rapporto tra volume di ricavi e maggiorazione IRES (riga c) può rappresentare, indirettamente, un indicatore di redditività del settore energia elettrica e gas. I dati riferiti al 2010 devono considerarsi provvisori e comunque suscettibili di variazioni in aumento sia per quanto riguarda il volume di ricavi sia per la maggiorazione IRES.

[Handwritten signature]

⁸ Si è scelto di accorpare i due settori in un unico raggruppamento in considerazione dell'interdipendenza tra i due mercati e della difficoltà, in particolare per la fase di commercializzazione, di pervenire ad una coerente ripartizione tra operatori dell'energia elettrica e del gas, considerando che i due prodotti sono spesso offerti congiuntamente.

Nel triennio considerato, la maggiorazione IRES dovuta dagli operatori dell'energia elettrica e del gas rappresenta il 65% circa dell'ammontare dell'intero comparto energetico. La maggiore incidenza dell'addizionale IRES dovuta dagli operatori di questo settore, che rappresentano numericamente il 45% del totale dei soggetti vigilati, appare riconducibile principalmente alla struttura del mercato. In merito, i dati riportati in Tabella 3 mostrano come il settore energia elettrica e gas presenti frequenze significative nelle due classi di ricavo più alte, che ne hanno determinato la maggiore capacità contributiva.

Tabella 3 – Distribuzione di frequenza per classi di ricavo degli operatori vigilati del settore energia elettrica e gas

Classe di ricavo (milioni di euro)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
25 - 100	39,3	39,0	38,1
> 100 - 472	38,3	40,7	38,1
> 472 - 1000	7,5	6,9	10,6
> 1000	14,9	13,4	13,2

Nota: il limite di 472 milioni di euro adottato per la seconda classe di ricavo è pari alla soglia Antitrust per le concentrazioni. Al di sotto di tale soglia, ai sensi dell'articolo 27, comma 15, della legge n. 99/09, gli operatori vigilati beneficiano di meccanismi semplificati di adempimento agli obblighi informativi.

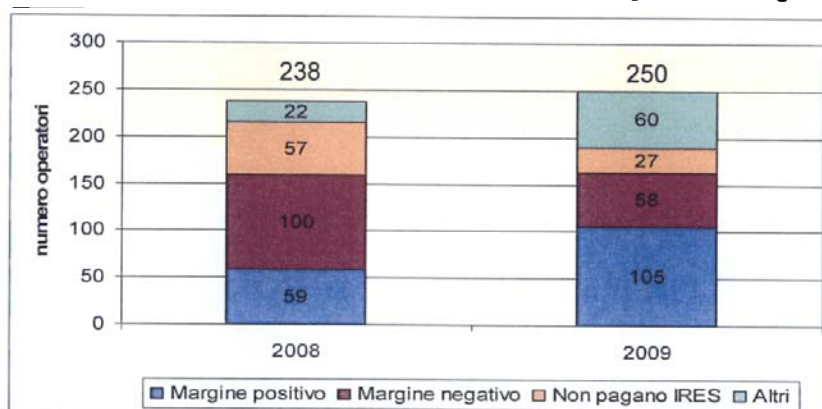
Nel 2009, a fronte di una sensibile riduzione del volume di ricavi rispetto all'anno precedente, si osserva un incremento della maggiorazione IRES dovuta (Tabella 2), indice di una maggiore redditività raggiunta dagli operatori in questo periodo.

L'analisi di primo livello sui dati contabili delle società del settore energia elettrica e gas per il biennio 2008 - 2009⁹ (Figura 4) ha evidenziato:

- un incremento del numero degli operatori che presentano una variazione positiva del margine di contribuzione, passati da 59 nel 2008 a 105 nel 2009;
- una riduzione degli operatori che presentano una variazione negativa del margine di contribuzione, passati da 100 nel 2008 a 58 nel 2009;
- una riduzione degli operatori che non hanno prodotto reddito imponibile ai fini IRES, passati da 57 nel 2008 a 27 nel 2009.



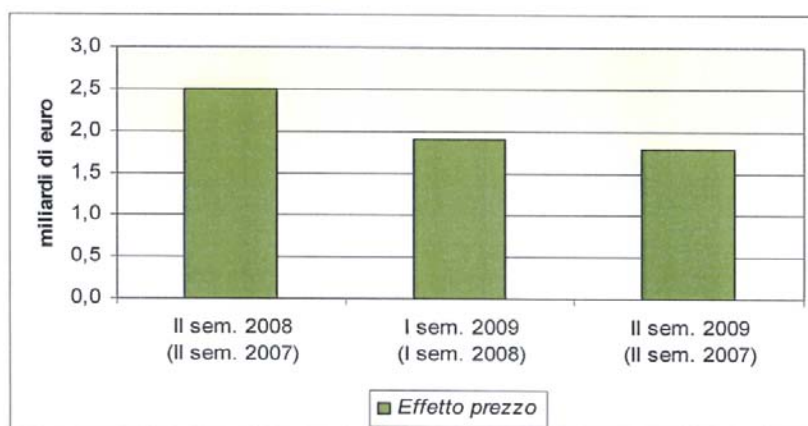
⁹ Le osservazioni riportate si limitano al biennio 2008 - 2009 per il quale sono state concluse le analisi di primo livello.

Figura 4 – Risultati dell'analisi di primo livello – settore energia elettrica e gas

Nota: il gruppo "Altri" comprende gli operatori per i quali non è stato possibile procedere alle analisi contabili di primo livello; l'incremento osservabile nel 2009 rispetto all'anno precedente è dovuto, in particolare, a quei soggetti che non hanno ancora trasmesso i dati e sono stati intimati ad adempiere con la deliberazione VIS 100/11.

In generale la variazione del margine di contribuzione è riconducibile a dinamiche, di espansione o contrazione, dei prezzi di vendita praticati rispetto ai prezzi di acquisto o di approvvigionamento (*effetto prezzo*) e/o dei volumi negoziati (*effetto quantità*). Nell'ambito della vigilanza, la variazione positiva del margine attribuibile all'*effetto prezzo* costituisce un indicatore utile ad individuare quei soggetti che con maggior probabilità hanno posto in essere condotte traslative; quindi, è ragionevole supporre che, a seguito dell'introduzione dell'addizionale, gli operatori recuperino la redditività sottratta dal maggior onere fiscale, aumentando il differenziale tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita.

L'analisi di primo livello mostra, a partire dal secondo semestre del 2008 e per i successivi semestri del 2009, il verificarsi di variazioni positive del margine di contribuzione dovute all'*effetto prezzo* (Figura 5).

Figura 5 – Variazioni positive dei margini di contribuzione dovute all'effetto prezzo, rispetto ai corrispondenti semestri precedenti l'introduzione del divieto di traslazione – settore energia elettrica e gas.

Sp
Sp

Nota: in parentesi è riportato il corrispondente semestre precedente all'entrata in vigore del divieto di traslazione. Il margine di contribuzione rilevato nei suddetti semestri è stato utilizzato come termine di raffronto per il calcolo dell'effetto prezzo conseguito dagli operatori nei semestri vigilati (vedi anche Figura 1).

Pertanto, è possibile affermare che una parte significativa dei soggetti vigilati appartenenti al settore energia elettrica e gas abbia adottato, a seguito dell'introduzione del divieto di traslazione, politiche di prezzo che hanno incrementato il margine di contribuzione dovuto all'effetto prezzo, determinando uno svantaggio per i consumatori finali. Come rappresentato in Figura 5, tale condotta, che ha interessato tutti i semestri vigilati, ha prodotto effetti di maggior rilievo nel secondo semestre 2008 e, in forma più attenuata, nel primo e secondo semestre 2009.

Il settore petrolifero

Questo settore comprende i soggetti vigilati che operano nella produzione, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi.

Nel triennio 2008 – 2010 i dati mostrano una tendenziale crescita¹⁰ del volume di ricavi complessivi (Tabella 4), anche a fronte di una riduzione del 9% circa dei consumi nazionali¹¹. La crescita dei dati di ricavo deve ricondursi all'andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, nonché all'aumento delle accise.

Tabella 4 – Volume di ricavi e maggiorazione IRES del settore petrolifero (milioni di euro)

	2008	2009	2010
a. Volume di ricavi	165.199	179.535	157.346
b. Maggiorazione IRES	265	279	138
c. Rapporto b/a (%)	0,16%	0,15%	0,08%

Nota: Il rapporto tra volume di ricavi e maggiorazione IRES (riga c) può rappresentare, indirettamente, un indicatore di redditività del settore petrolifero. I dati riferiti al 2010 devo considerarsi provvisori e comunque suscettibili di variazioni in aumento sia per quanto riguarda il volume di ricavi sia per la maggiorazione IRES.

Nel triennio considerato la maggiorazione IRES dovuta dagli operatori petroliferi rappresenta il 35% circa dell'ammontare dell'intero comparto energetico. La minore incidenza dell'addizionale IRES dovuta dagli operatori di questo settore (che rappresentano numericamente il 55% del totale dei soggetti vigilati), è in parte riconducibile alla struttura del mercato che, rispetto all'energia elettrica e gas, mostra frequenze meno significative nelle due classi di ricavo più alte, determinando una minore capacità contributiva del settore¹² (Tabella 5).



¹⁰ Tale andamento appare più evidente estendendo la serie storica all'anno 2007 in cui il dato di ricavo è stato pari a 129.884 milioni di euro.

¹¹ Elaborazione dell'Autorità su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.

¹² La minore capacità contributiva del settore, in relazione ai volume dei ricavi, è inoltre legata alla significativa incidenza delle accise sui ricavi delle società petrolifere (per le quali le accise rappresentano una partita di giro).

Tabella 5 – Distribuzione di frequenza per classi di ricavo degli operatori vigilati per il settore petrolifero

Classe di ricavo (milioni di euro)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
25 - 100	63,6	59,0	54,3
> 100 - 472	25,3	27,8	31
> 472 - 1000	5,4	6,1	6,6
> 1000	5,7	7,1	8,1

Nota: il limite di 472 milioni di euro adottato per la seconda classe di ricavo è pari alla soglia Antitrust per le concentrazioni. Al di sotto di tale soglia, ai sensi dell'articolo 27, comma 15, della legge n. 99/09, gli operatori vigilati beneficiano di meccanismi semplificati di adempimento agli obblighi informativi.

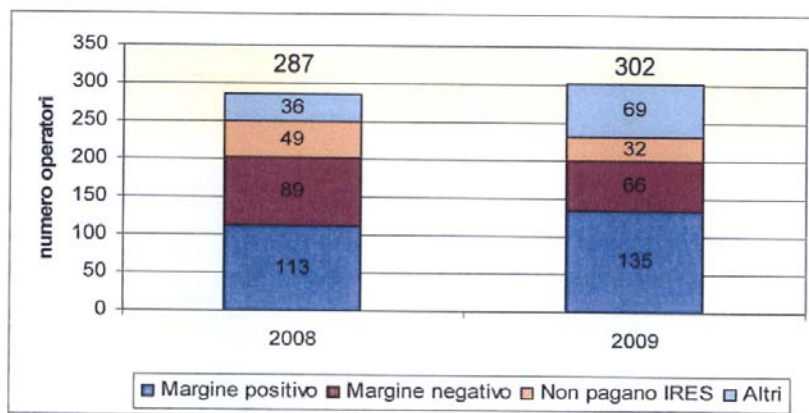
Si rileva che nel 2010, a fronte di una riduzione di circa il 12% del volume di ricavi rispetto all'anno precedente, è osservabile un decremento di circa il 50% della maggiorazione IRES dovuta (Tabella 4), indice di una minore redditività conseguita dagli operatori in questo periodo.

L'analisi di primo livello sui dati contabili delle società del settore petrolifero per il biennio 2008 - 2009¹³ (Figura 6) ha evidenziato:

- un incremento del numero degli operatori che presentano una variazione positiva del margine di contribuzione, passati da 113 nel 2008 a 135 nel 2009;
- una riduzione degli operatori che presentano una variazione negativa del margine di contribuzione, passati da 89 nel 2008 a 66 nel 2009;
- una riduzione degli operatori che non hanno prodotto reddito imponibile ai fini IRES, passati da 49 nel 2008 a 32 nel 2009.

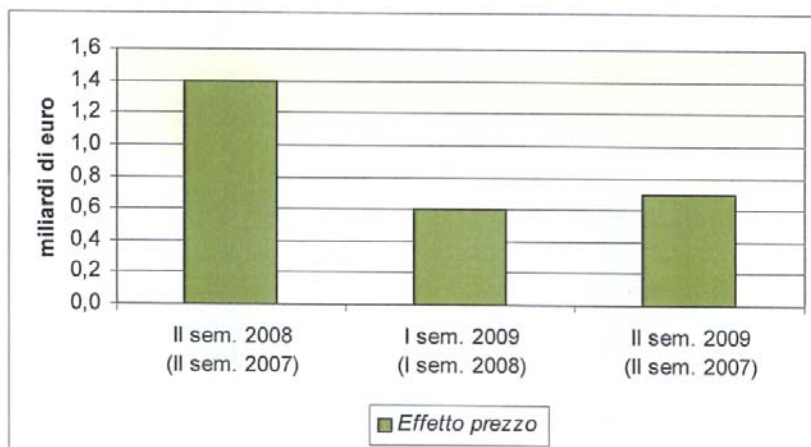


¹³ Le osservazioni riportate si limitano al biennio 2008 - 2009 per il quale sono state concluse le analisi di primo livello.

Figura 6 – Risultati dell'analisi di primo livello – settore petrolifero

Nota: il gruppo "Altri" comprende gli operatori per i quali non è stato possibile procedere alle analisi contabili di primo livello; l'incremento osservabile nel 2009 rispetto all'anno precedente è dovuto, in particolare, a quei soggetti che non hanno ancora trasmesso i dati e sono stati intimati ad adempiere con la deliberazione VIS 100/11.

L'analisi di primo livello mostra, per tutti i semestri vigilati, una variazione positiva del margine di contribuzione attribuibile alle dinamiche dei prezzi (*effetto prezzo*) ed in particolare nel secondo semestre 2008 (Figura 7), periodo in cui alla drastica riduzione delle quotazioni internazionali del petrolio¹⁴ non è corrisposta una eguale riduzione dei prezzi praticati alla vendita.

Figura 7 – Variazioni positive dei margini di contribuzione dovute all'effetto prezzo, rispetto ai corrispondenti semestri precedenti l'introduzione del divieto di traslazione – settore petrolifero.

¹⁴ Il 1° luglio 2008 il Brent era quotato 140,52 US \$/bbl, nei successivi sei mesi si è assistito ad un crollo delle quotazioni del greggio che il 29 dicembre 2008 era scambiato a 35,60 US \$/bbl.

Nota: in parentesi è riportato il corrispondente semestre precedente l'entrata in vigore del divieto di traslazione. Il margine di contribuzione rilevato nei suddetti semestri è stato utilizzato come termine di raffronto per il calcolo dell'effetto prezzo conseguito dagli operatori nei semestri vigilati (vedi anche Figura 1).

Pertanto, anche per il settore petrolifero è possibile affermare che una parte significativa dei soggetti vigilati abbia adottato, a seguito dell'introduzione del divieto di traslazione, politiche di prezzo che hanno incrementato il margine di contribuzione dovuto all'effetto prezzo, determinando uno svantaggio per i consumatori finali.

In merito è stato osservato che gli operatori attivi nella commercializzazione all'ingrosso hanno contribuito in maniera significativa all'espansione dei margini di contribuzione dovuti all'effetto prezzo. Di contro, i dati a disposizione confermano la situazione di particolare sofferenza del settore della raffinazione in Italia ed evidenziano *performances* negative per i principali soggetti attivi nelle vendite al dettaglio.

GLI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA ED I RISVOLTII DI CARATTERE FISCALE DELLA VIGILANZA

Anche per l'anno 2011 l'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione è stata svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 68/01 e dal relativo Protocollo di Intesa¹⁵.

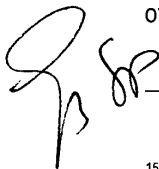
La collaborazione è stata assicurata mediante un continuo interscambio di dati e di notizie utili al perseguimento delle finalità di vigilanza. In particolare, l'Autorità ha continuato ad avvalersi del supporto di cinque ispettori del suddetto Reparto per lo svolgimento delle analisi di primo e secondo livello.

Nell'ambito delle predette analisi, l'Autorità ha richiesto al Nucleo Speciale Tutela Mercati lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nei confronti di alcune società che si erano sottratte agli adempimenti richiesti¹⁶. In merito, il Nucleo Speciale ha incaricato i Reparti territoriali della Guardia di Finanza di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, presso la sede delle suddette società.

Gli accertamenti finora eseguiti dai Reparti territoriali hanno permesso di individuare le società assoggettabili alla maggiorazione IRES ed alla vigilanza dell'Autorità sul rispetto del divieto di traslazione. A seguito dei controlli è stato constatato che alcuni operatori, pur essendo tenuti al versamento della maggiorazione d'imposta, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano versato in misura inferiore a quello dovuto. I soggetti interessati, in entrambi i casi, si sono attivati presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria per sanare la loro posizione.

Gli effetti positivi che l'attività di vigilanza ha prodotto in termini di recupero di maggiore imposta per l'Erario nel triennio 2008 – 2010 sono stimabili in oltre 3 milioni di euro, importo al quale vanno aggiunte le sanzioni pecuniarie e gli interessi applicati in sede di ravvedimento.

Nel corso del 2011 è stato eseguito un aggiornamento del numero degli operatori interessati dalla vigilanza. L'attività è stata svolta principalmente tramite la consultazione delle banche dati rese disponibili dal Nucleo Speciale Tutela Mercati (Anagrafe Tributaria ed Infocamere); in alcuni casi, gli operatori inadempienti sono stati individuati con il monitoraggio degli assetti societari e per mezzo di riscontri sui rapporti commerciali posti in essere dai soggetti già vigilati. In esito alla suddetta attività, con la deliberazione del 3 novembre 2011, VIS 100/11, l'Autorità ha adottato un provvedimento di intimazione ad adempiere nei confronti di 33 società che non hanno ottemperato agli obblighi informativi.



¹⁵ Deliberazione del 15 dicembre 2005 n. 273/05 "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza".

¹⁶ Deliberazione del 13 luglio 2009 n. 68/09 "Trasmissione alla Guardia di Finanza degli elenchi delle società che non hanno ottemperato alle richieste di informazioni e documenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08 e 4 luglio 2008, ARG/com 91/08".

CONTENZIOSO

Le pronunce del giudice amministrativo, emesse fra la fine del 2010 e il 2011, hanno avuto un rilevante impatto sull'attività di vigilanza sotto un duplice profilo: la limitazione dei poteri dell'Autorità alla sola funzione di segnalazione nella Relazione al Parlamento e la contestazione della metodologia di analisi di secondo livello.

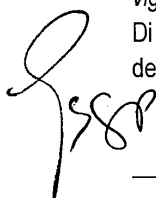
Sui poteri dell'Autorità e sul metodo adottato nelle analisi di primo livello

Nel corso del 2011 il Consiglio di Stato ha pronunciato le prime sentenze¹⁷ in materia di vigilanza sul divieto di traslazione d'imposta esprimendosi sulla legittimità della deliberazione VIS 109/08, che delinea il metodo di analisi di primo livello, e formulando delle osservazioni sull'inquadramento e sulla portata dei poteri di cui l'Autorità può avvalersi nell'esercizio della funzione di vigilanza.

In particolare, il Consiglio di Stato, rigettando nel merito gli appelli degli operatori, ha affermato che gli strumenti conoscitivi individuati dalla deliberazione VIS 109/08 risultano essere *"adequati e proporzionati"* anche in considerazione della *"difficoltà e complessità proprie dell'esercizio di un potere di vigilanza su settori particolarmente sensibili e densi di implicazioni"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011).

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'attività di vigilanza attuata con la delibera impugnata non limita la libertà degli imprenditori del settore di stabilire il livello dei prezzi ritenuto più adeguato al perseguimento delle proprie strategie di impresa, non dà luogo ad un sistema spurio di prezzi amministrati, né determina alcuna inversione dell'onere della prova in senso proprio. Il *modus procedendi* adottato dall'Autorità è stato, altresì, ritenuto inidoneo *"a costituire in danno degli operatori una sorta di presunzione di violazione, sol che fossero stati superati i parametri di riferimento in tal modo congruamente individuati"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011).

Nel confermare la legittimità del metodo di analisi di primo livello, adottato con la deliberazione VIS 109/08, il Consiglio di Stato definisce anche la portata dei poteri esercitabili dall'Autorità nell'ambito della funzione di vigilanza limitandoli all'*"esercizio di poteri autoritativi"*, e segnatamente a quelli di cui all'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge n. 481/95, ai sensi del quale l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni può richiedere alle operatori informazioni e documenti sulla loro attività. Tali poteri, infatti, costituiscono *"un tipico corollario dei poteri di acquisizione documentale ordinariamente spettanti all'Autorità nelle ipotesi in cui alla stessa sia demandato il potere di vigilanza su un certo settore di attività"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011). Di conseguenza, il Consiglio di Stato esclude *"l'adozione di misure sanzionatorie"* riducendo l'azione dell'Autorità da una *"attività di carattere meramente notiziale"*.



¹⁷ Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, nn. 5150/2011, 5151/2011, 5152/2011 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011.

Alla luce di siffatte pronunce, la mancata attribuzione di espliciti poteri sanzionatori e prescrittivi potrebbe compromettere l'efficacia della funzione di vigilanza assegnata all'Autorità.

Sul metodo adottato nelle analisi di secondo livello

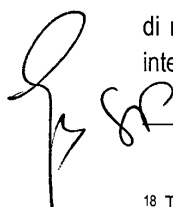
Particolare rilievo assume il contenzioso relativo ai ricorsi, presentati fra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, avverso i provvedimenti di accertamento della violazione del divieto di traslazione. La definizione dei ricorsi attualmente pendenti innanzi al Tar Lombardia è rilevante ai fini della determinazione della correttezza della metodologia utilizzata nelle istruttorie individuali (c.d. analisi di secondo livello).

Nei confronti dei 9 operatori per i quali è stata accertata la violazione del divieto, l'Autorità ha disposto provvedimenti prescrittivi, ordinando la predisposizione di un piano contenente misure idonee a eliminare gli effetti prodotti dalla violazione. Di questi, un solo operatore ha inviato il piano entro i termini previsti, mentre 8 operatori hanno presentato ricorso al Tar Lombardia.

Delle 8 delibere oggetto di impugnazione, 6 sono state sospese con ordinanza cautelare dal Tar¹⁸, il quale ha ritenuto che l'Autorità non disponga, nell'ambito della funzione di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione, di poteri prescrittivi e/o repressivi. Inoltre, il Tar ha svolto brevi osservazioni sul metodo adottato nell'ambito dei procedimenti individuali, in particolare esprimendo dubbi sulla sua legittimità nella parte in cui *"fa automaticamente derivare la traslazione di imposta dall'aumento dei margini senza valutare se tale comportamento (che costituisce, di per sé esercizio del diritto di impresa) possa trovare giustificazione in una favorevole congiuntura di mercato, senza verificare l'eventuale posizione dominante (...) sul mercato di riferimento, senza dimostrare la sussistenza di accordi o intese con altre società finalizzate a riversare sui consumatori il maggior carico IRES"* (cfr. Tar Lombardia, 13 gennaio 2011, ordinanza n. 74/11).

L'esito dei relativi giudizi potrebbe essere determinante per stabilire la correttezza e completezza del metodo adottato per le analisi di secondo livello, nonché la legittimità dei provvedimenti stessi.

La materia, nel suo complesso, troverà un assetto definitivo solo all'esito dei giudizi, tuttora pendenti innanzi al Tar Lombardia, sulla delibera VIS 133/09¹⁹, che disciplina le verifiche di secondo livello, nonché sui provvedimenti individuali di accertamento della violazione del divieto adottati in applicazione della stessa delibera. Per entrambi i giudizi non è stata ancora fissata udienza di merito. Le osservazioni formulate dal Tar in sede cautelare, qualora confermate, comporterebbero l'integrazione del metodo finora adottato con analisi di tipo macroeconomico (congiuntura dei prezzi di mercato, eventuali posizioni di dominanza sul mercato di riferimento, sussistenza di accordi o intese tra società) che presentano elementi di incertezza superiori rispetto alla variazione dei ricavi



¹⁸ Tar Lombardia, ordinanze nn. 1418/2010 del 15 dicembre 2010, 74/2011 del 13 novembre 2011, 295/2011 del 7 febbraio 2011, 296/2011 del 7 febbraio 2011, 298/2011 del 7 febbraio 2011, 520/2011 del 18 marzo 2011.

¹⁹ Deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09, recante *"Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello"*.

indotta da una eventuale traslazione sui prezzi di vendita ed ai riscontri fondati su accertamenti individuali di natura contabile.

Su altri profili dell'articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge n. 112/08

Con ordinanza del 26 marzo 2011, n. 9, la IV Sezione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sollevato, su un ricorso proposto contro l'Agenzia Entrate, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge n. 112/08 per violazione degli articoli 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Costituzione.

L'ordinanza ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale secondo i profili di incostituzionalità dedotti dalla ricorrente.

In particolare, la ricorrente rileva che l'aggravio impositivo previsto solo per le imprese operanti nei settori degli idrocarburi e dell'energia elettrica non è giustificato in termini di una maggiore capacità contributiva. La norma, inoltre, sarebbe contraddittoria e irrazionale, nella misura in cui ha il fine dichiarato di introdurre un'addizionale sugli extra-profitti del settore degli idrocarburi liquidi e gassosi e applica invece l'addizionale all'intero profitto conseguito dalle imprese.

Tra i motivi di potenziale contrasto costituzionale citati nell'ordinanza vi è inoltre la carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza del decreto in quanto, secondo la ricorrente, l'addizionale Ires è stata istituita per un tempo illimitato e con carattere di tributo autonomo e ordinario e non, quindi, per rispondere ad una situazione di fatto improvvisa e straordinaria determinatasi nel mercato degli idrocarburi liquidi e gassosi come dichiarato dalla legge. La questione è al vaglio della Corte Costituzionale.

Tabella 6 – Dati contenzioso

Si riportano di seguito i dati sul contenzioso relativi sull'attività di vigilanza dal 2008 ad oggi:

Delibere impugnate	N° ricorsi	Sospensive	Merito	Appello Autorità	Appello Controparte
ARG/com 91/08	36	-	Improcedibili ¹	-	1
VIS 109/08	40 ²	16	Accolti Parzialmente ³	15 Accolti parzialmente ⁴	16
VIS 111/08	1	-	Accolti		
VIS 133/09	16	-	-	-	-
Accertamento Traslazione ⁵	8	6	-	-	-
Totale	101	22	76	15	17

¹ Improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revisione dei criteri di svolgimento della funzione di vigilanza operata dall'Autorità con la successiva deliberazione VIS 109/08.

² Di cui 13 mediante proposizione di motivi aggiunti nel ricorso presentato avverso la deliberazione ARG/com 91/08.

³ Il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi, limitatamente alle censure sull'art. 2 della deliberazione VIS 109/08 con il quale veniva prescritto a ciascun operatore di fornire una dichiarazione del rappresentante legale attestante l'adozione di disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta.

⁴ Il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar Lombardia (v. nota 3).

⁵ Deliberazioni : VIS 122/10, VIS 124/10, VIS 125/10, VIS 126/10, VIS 184/10, VIS 185/10, VIS 187/10, VIS 190/10.

CONCLUSIONI

Come illustrato nella presente Relazione, nel corso dell'anno 2011 l'attività di vigilanza dell'Autorità sulla "puntuale osservanza" del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES è stata essenzialmente influenzata dalle pronunce del giudice amministrativo e dalle nuove disposizioni adottate con il decreto-legge n. 138/2011, le quali hanno reso necessari tempestivi adeguamenti all'attività di vigilanza e la valutazione di possibili interventi di natura regolatoria.

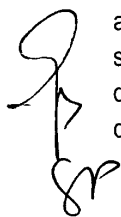
Da un lato, la limitazione ad una mera funzione di segnalazione, stabilita dal giudice amministrativo, dei poteri esercitabili dall'Autorità nell'ambito della funzione di vigilanza, potrebbe rendere inopportuna l'esecuzione delle analisi di secondo livello attraverso l'avvio di procedimenti individuali svolti con le garanzie del d.P.R. 244/01, considerati il numero dei soggetti vigilati, le tempistiche e la complessità delle analisi da svolgere, aprendo una nuova fase dell'attività di vigilanza incentrata sul monitoraggio dei dati contabili degli operatori e sulla segnalazione di eventuali condotte traslative. Ciò previa innovazione del quadro regolatorio esistente, da sviluppare nel 2012 anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 138/2011.

Dall'altro, le novità introdotte dal decreto-legge n. 138/2011 hanno richiesto l'intervento del Nucleo Operativo al fine di integrare le indicazioni presenti sul sito *internet* dell'Autorità relative alle modalità di adempimento agli obblighi informativi e contemporaneamente implementare il sistema informativo, già a disposizione, per facilitare gli operatori dei nuovi settori vigilati nella trasmissione dei documenti e dati contabili previsti.

Ulteriore conseguenza delle nuove previsioni normative sarà l'incremento del carico di lavoro dell'Autorità, in quanto, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, è atteso un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione IRES per il triennio 2011-2013, destinata a crescere anche al netto delle società già vigilate che, nell'esercizio 2010, non hanno superato la nuova soglia di un milione di euro di reddito imponibile.

Dette disposizioni di legge si collocano, tra l'altro, all'interno del quadro generale della vigilanza che ha visto, nel corso degli anni, un crescente impegno quantitativo e qualitativo dell'Autorità, dovuto alla complessità delle analisi legate anche alla rielaborazione dei dati relativi agli operatori interessati da operazioni di aggregazione societaria. Inoltre, la nuova soglia del reddito imponibile, indicata ai fini dell'assoggettabilità all'addizionale IRES, implicherà una ulteriore criticità nelle analisi di primo livello, connessa alle tempistiche necessarie all'acquisizione del suddetto dato contabile dall'Agenzia delle Entrate, che comporterà un differimento di oltre un anno delle verifiche sul rispetto del divieto.

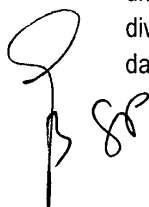
La funzione di vigilanza, nel corso del 2011, è stata anche interessata, da un punto di vista organizzativo, dalla deliberazione dell'Autorità GOP 52/11, con la quale è stata creata una Unità Vigilanza Divieto di Traslazione della Maggiorazione IRES nell'ambito della Direzione Vigilanza e Controlli. Tale collocazione, dal punto di vista organizzativo ed operativo, potrebbe rendere più agevole l'utilizzo degli strumenti tipici di questa Direzione, quali, anzitutto, le verifiche ispettive da svolgere, nel caso di specie, presso le imprese vigilate che non hanno adempiuto alle disposizioni della deliberazione VIS 109/08, anche a seguito di intimazione ad adempiere, nonché nei casi in cui i dati trasmessi non risultino congrui rispetto alla realtà aziendale esaminata.



Alla luce delle novità intervenute e degli esiti dell'attività svolta nel corso dell'anno 2011 resta quindi confermato il ruolo della vigilanza assegnato all'Autorità sulla "puntuale osservanza" del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES, in funzione della sottostante tutela del consumatore finale da possibili condotte traslative del maggior onere fiscale da parte degli operatori del settore energetico.

L'esigenza di tale monitoraggio emerge anche dai risultati delle analisi svolte per il triennio 2008-2010 le quali evidenziano che una parte significativa dei soggetti vigilati ha adottato politiche di prezzo che hanno incrementato, rispetto ai periodi che hanno preceduto l'introduzione della maggiorazione d'imposta, il margine di contribuzione dovuto all'*effetto prezzo*, al netto dell'*effetto quantità*, comportando uno svantaggio per i consumatori finali.

Pertanto, la funzione di segnalazione della condotta traslativa posta in essere dagli operatori risulta uno strumento fondamentale e l'unico deterrente, non solo ai fini della vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione *stricto sensu* intesa, ma anche ai fini della salvaguardia del consumatore finale da eventuali comportamenti penalizzanti posti in essere dagli operatori vigilati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and the letters 'B' and '88'.